

Imprese apri e chiudi: controlli fiscali serrati

Data Articolo: 28 Settembre 2010

Autore Articolo: Massimo D'Amico

Tale disposizione rientra, invero, in un complesso di norme (si pensi, ad esempio, alla norma che prevede la comunicazione elettronica delle fatture per un importo superiore a Euro 3.000) dirette al potenziamento dei controlli nei confronti di imprese che versano in situazioni particolari e **volte a contenere l'evasione, l'elusione, nonché le frodi in materia di IVA** concretizzatesi in ambito nazionale e internazionale (si pensi alle cosiddette "frodi carosello").

La volontà precisa del legislatore, nonché dell'Amministrazione Finanziaria, è quella di **individuare e di sottoporre a controllo quelle imprese che producono fatture (attive e passive) in relazione, sovente, ad attività inesistenti**. In tali casi, infatti, si è osservato che **tentare il recupero delle imposte dirette e indirette è piuttosto arduo**, soprattutto se gli organi accertatori intervengono nei "normali" tempi previsti per le attività di verifica.

Sotto il profilo soggettivo va precisato che le disposizioni di cui al precedente art. 23 **si applicano solo alle imprese e non ai professionisti**. Tale precisazione deriva dallo specifico dettato normativo che individua tra i soggetti destinatari della norma *"Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data d'inizio..."* lasciando fuori da tali elenchi i professionisti.

Rispetto a quanto indicato nella norma, tuttavia, vi sono alcuni temi sui quali è opportuno soffermarsi. L'art. 23 del suddetto decreto legge, anche nel testo licenziato in occasione della legge di conversione, infatti, non precisa se per il computo della *"durata inferiore a un anno"* si debba considerare come data di inizio dell'attività quella riportata nel registro delle imprese o quella indicata nel modello di attribuzione del numero di partita IVA, anche se relativa a un periodo d'imposta precedente a quello indicato nel suddetto registro.

In merito, la Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 ha precisato che, per individuare la **data di inizio dell'attività** delle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, **bisognava fare riferimento a quella "desumibile dal modello di dichiarazione ai fini IVA"**; anche la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2002 con riguardo alla data di inizio dell'attività precisò che, quando trattasi di società, è *"sufficiente la sola costituzione e non anche il compimento di un atto prodromico rispetto all'esercizio dell'attività"*.

In altri termini, se l'Amministrazione Finanziaria dovesse confermare le tesi innanzi esposte, per l'individuazione della tipologia di soggetti da sottoporre a controllo, non rileverà la circostanza che l'attività si sia protratta da un periodo d'imposta a quello successivo, in quanto, per verificare il presupposto temporale indicato dalla legge n. 122/2010 (*entro un anno dalla data di inizio*) occorre individuare la data di cessazione dell'attività, **a prescindere che sia intervenuta in periodo d'imposta diverso rispetto a quello nel quale**

l'attività ha avuto avvio.

In assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, pertanto, per **data di inizio dell'attività** si ritiene che debba intendersi quella desunta dall'applicazione dell'**art. 35 del D.P.R. n. 633/72**. In altri termini, dovrebbe valere **la data indicata nei modelli che rilevano ai fini dell'IVA**, a prescindere se coincida o meno con quella indicata nel **registro delle imprese**.

Autore: **Massimo D'Amico** – Centro Studi CGN